

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE SINDACO METROPOLITANO

L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di maggio, il Sindaco metropolitano Prof. Roberto Gualtieri ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 65 del 09.05.2022

OGGETTO: Approvazione della Convenzione-quadro per la collaborazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Sacrofano.

OGGETTO: Approvazione della Convenzione-quadro per la collaborazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Sacrofano.

IL SINDACO METROPOLITANO

Su proposta del Consigliere Cristina Michetelli delegato al Bilancio e Patrimonio;

Premesso:

che la Legge 7 aprile 2014 n. 56, avente ad oggetto "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni" indica, tra i suoi principi, quello di favorire l'avvio di forme di collaborazione tra gli Enti che sono parte costitutiva della Città metropolitana;

che la stessa Legge indirizza, tra l'altro, le Città metropolitane a disciplinare, mediante i propri statuti, i rapporti tra tali Enti ed i Comuni del territorio metropolitano, prevedendo forme di organizzazione e di esercizio in comune delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, anche attraverso il ricorso a strumenti, quali l'avvalimento, mediante convenzione, o la delega per l'esercizio di specifiche funzioni;

Considerato che l'art. 32, comma 2, dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, prevede che "Per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, gli organismi del territorio metropolitano possono avvalersi degli uffici della Città metropolitana ovvero la Città metropolitana può avvalersi degli uffici dei suddetti organismi, in base a convenzioni che definiscono obiettivi, modalità, durata dell'avvalimento, disciplinando i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte";

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 del 30 settembre 2015, avente ad oggetto "Approvazione definitiva Schema di Convenzione – quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano", Schema già adottato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 21 del 25 settembre 2015, sul quale è stato poi acquisito il Parere n. 3 del 30 settembre 2015 della Conferenza metropolitana;

Vista la manifestazione di interesse all'attivazione della Convenzione-quadro per la collaborazione istituzionale con i Comuni del territorio metropolitano presentata dal Comune di Sacrofano, con proprio atto Prot. 5022 del 20 aprile 2022;

Considerato, inoltre, che il supporto ai servizi finanziari, richiesto dal Comune di Sacrofano, rientra negli ambiti di materia a rilevanza metropolitana, previsti dall'art. 3, comma 1, dello Schema di Convenzione – quadro approvato con D.C.M. 22/2015, precedentemente richiamata;

Preso atto:


che il Ragioniere Generale dell'U.C. "Ragioneria Generale" Dott. Marco Iacobucci ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;

DECRETA

- 1. di approvare l'allegato Schema di Convenzione-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Sacrofano, con particolare riguardo al settore economico finanziario;
- 2. di prendere atto che il Comune di Sacrofano potrà, con successive proprie Deliberazioni, individuare ulteriori ambiti di collaborazione tra quelli elencati nell'art. 3, comma 1, dello Schema di Convenzione-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio, approvato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 del 30 settembre 2015, secondo il testo già adottato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 21 del 25 settembre 2015;
- 3. di stabilire che la Convenzione-quadro avrà decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- 4. di conferire espresso atto di indirizzo agli Uffici interessati, affinché adottino i conseguenti atti amministrativi di gestione.

IL SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
ROBERTO GUALTIERI



ALLEGATO AL DECRETO N. 65 DEL 09.05.2022 CHE SI COMPONE DI N. 5 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE

CONVENZIONE-QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E IL COMUNE DI SACROFANO

CONVENZIONE-QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E IL COMUNE DI SACROFANO

TRA

La Città Metropolitana di Roma Capitale, C.F. 80034390585, rappresentata dal Sindaco della Città metropolitana, Prof. Roberto Gualtieri, domiciliato, per la carica, in Via IV Novembre, 119/a – 00187 – Roma;

E

Il Comune di Sacrofano, rappresentato dal Sindaco, Dott.ssa Patrizia Nicolini, domiciliato, per la carica, presso la sede del Comune;

Premesso

che la legge 7 aprile 2014 n. 56, avente ad oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni":

- indica, tra i sui principi, quello di favorire l'avvio di forme di collaborazione tra gli Enti che sono parte costitutiva della Città metropolitana;
- indirizza, tra l'altro, le Città metropolitane a disciplinare, mediante i propri statuti, i rapporti tra tali Enti ed i Comuni del territorio metropolitano, prevedendo forme di organizzazione e di esercizio in comune delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, anche attraverso il ricorso a strumenti quali l'avvalimento, mediante convenzione, o la delega per l'esercizio di specifiche funzioni;

Visti

- lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale che individuando nel nuovo Ente la sede istituzionale idonea per l'esercizio coordinato, con la Regione Lazio e con gli organi dello Stato, delle complesse funzioni territoriali inerenti all'attività economica, ai servizi essenziali, alla tutela dell'ambiente e alle relazioni sociali e culturali - disciplina e regola i rapporti tra la Città metropolitana e gli organismi amministrativi presenti sul territorio;
- lo Statuto del Comune di Sacrofano;

Considerato

che la Città metropolitana di Roma Capitale ritiene che la concertazione con i Comuni sia un elemento fondante della propria azione amministrativa per definire in modo coordinato e congiunto interventi in specifici e rilevanti ambiti operativi;

che obiettivo prioritario, nel contesto normativo, amministrativo ed operativo di riferimento, è il raggiungimento di possibili accordi con Roma Capitale e con gli altri Comuni del territorio metropolitano per condividere specifiche esperienze tecniche ed amministrative maturate, risorse umane, strumentali ed economiche;

che si intende avviare una cooperazione interistituzionale tesa a favorire l'integrazione tra gli "organismi amministrativi" – Comuni, Unioni di Comuni, Comunità montane, "zone omogenee", Comune di Roma Capitale e suoi Municipi – per il rafforzamento della sinergia operativa fra le Istituzioni, le Aziende speciali e le Società partecipate degli Enti Locali compresi nel territorio metropolitano, con la finalità di realizzare una struttura di *governance* a presidio di processi di coordinamento nell'amministrazione della Città metropolitana di Roma Capitale;

Visto

che, con Deliberazione n. 22 del 30 settembre 2015, il Consiglio metropolitano ha approvato definitivamente uno schema di convenzione – quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana di Roma

Capitale e i Comuni del territorio metropolitano, che viene qui recepito e riproposto, schema già adottato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 25 settembre 2015, sul quale è stato poi acquisito il Parere n. 3 del 30 settembre 2015 della Conferenza metropolitana;

Richiamati

i principi e le finalità espressi nella citata Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 30.09.2015;

Tenuto conto

tutto ciò premesso e considerato

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e finalità

- 1. La presente convenzione disciplina la collaborazione della Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Sacrofano per l'esercizio di servizi, funzioni ed attività di rilevanza metropolitana successivamente indicati, per i quali gli stessi Enti potranno avvalersi, anche direttamente, delle rispettive società a totale partecipazione pubblica.
- 2. Le premesse sono parte sostanziale ed integrante delle convenzioni fra le parti.
- 3. Gli Enti partecipanti della presente convenzione, nei limiti dei rispettivi Statuti e dei rispettivi Regolamenti, possono sottoscrivere convenzioni attuative della presente convenzione per definire l'oggetto della collaborazione nelle materie previste, le modalità organizzative per il suo svolgimento nonché la ripartizione degli oneri finanziari, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli successivi.
- 4. Le convenzioni attuative possono essere stipulate anche in modo differenziato fra diverse aree territoriali, in ragione delle diverse esigenze amministrative ed organizzative.
- 5. La sottoscrizione della presente convenzione non comporta l'obbligo di adesione alle successive convenzioni attuative eventualmente proposte e sottoscritte da alcuni dei soggetti aderenti.

Art. 2 – Forme di collaborazione

- 1. Le parti individuano la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea all'oggetto della convenzione attuativa, alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili.
- 2. Le parti possono individuare altre forme di collaborazione e cooperazione, indicando specificamente gli obiettivi perseguiti, le modalità organizzative e le risorse da impiegare.

Art. 3 – Ambiti di collaborazione

Le convenzioni attuative hanno ad oggetto l'esercizio di funzioni amministrative, l'erogazione di servizi, lo svolgimento di attività nell'ambito della seguente materia:

Servizi finanziari.

Art. 4 - Impegni delle parti

- 1. Le parti si impegnano a promuovere, valorizzare e realizzare la più ampia attuazione alla presente convenzione mediante la sottoscrizione di convenzioni attuative, secondo le esigenze politiche ed amministrative via via riscontrate, in base a quanto indicato nel successivo art. 5. Dette convenzioni dovranno evidenziare specificamente quanto previsto nel successivo art. 6, nonché i diritti e i doveri delle parti.
- 2. Successivamente alla sottoscrizione delle convenzioni attuative le parti in ogni caso si impegnano:
 - a riconoscere gli uffici comuni costituiti ovvero gli uffici metropolitani di cui si avvalgono come uniche strutture tecnico-amministrative di riferimento per quanto loro assegnato;
 - ad assicurare agli uffici comuni e a quelli metropolitani, di cui si avvalgono, la trasmissione della documentazione e dei dati, nonché il loro successivo aggiornamento nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali;

 a garantire la piena collaborazione e cooperazione dei propri apparati amministrativi agli uffici comuni e a quelli metropolitani di cui si avvalgono.

Art. 5 – Attuazione della convenzione e monitoraggio delle convenzioni attuative

- 1. Il Sindaco metropolitano con proprio atto, sentito il Coordinamento dei Delegati, e i Sindaci dei Comuni aderenti, previa deliberazione delle relative Giunte comunali, garantiscono la piena realizzazione ed esecuzione della presente convenzione mediante la definizione di "convenzioni attuative", in base alle esigenze del territorio ordinate per priorità ed agli eventuali indirizzi dei rispettivi organi consiliari.
- 2. Le proposte di convenzione attuative sono curate tecnicamente dagli uffici della Città metropolitana, in ragione della loro competenza per materia, di intesa con gli uffici dei comuni interessati.
- 3. Il Segretariato Generale della Città metropolitana di Roma Capitale, con la collaborazione degli Uffici Centrali e dei Dipartimenti competenti per materia del medesimo Ente, fornisce il necessario supporto giuridico, amministrativo e tecnico, per quanto previsto nel presente articolo, agli organi di cui al comma 1; tiene, inoltre, monitorate le convenzioni stipulate in stretto raccordo con gli uffici settoriali interessati, tanto comunali quanto metropolitani.

Art. 6 – Risorse finanziarie

I costi sostenuti per la costituzione ed il funzionamento degli uffici comuni, le spese relative all' avvalimento degli uffici metropolitani e quelle derivanti dalle altre forme di collaborazione, sono definiti fra le parti nella misura determinata nelle convenzioni attuative in modo da garantire la funzionalità del servizio ed in ragione della dimensione demografica, organizzativa e territoriale degli enti interessati, tenuto conto, in ogni caso, degli obblighi generali di contenimento della spesa e dei vincoli imposti alla finanza pubblica locale.

Art. 7 - Risorse umane e strumentali

- 1. La convenzione attuativa individua le risorse umane in dotazione all'ufficio comune fra il personale degli enti sottoscrittori.
- 2. Agli uffici comuni vengono forniti dagli enti sottoscrittori le dotazioni strumentali, ivi compresi gli arredi, gli strumenti informatici (parte hardware e software) e tutto quanto necessario all'espletamento dei compiti attribuiti.
- 3. L'ufficio comune è coordinato da un responsabile individuato secondo le disposizioni organizzative vigenti negli Enti aderenti.
- 4. Al responsabile compete:
 - l'attuazione degli obiettivi previsti dalla convenzione ed assegnati annualmente con gli ordinari strumenti di gestione previsti dall'ente capofila;
 - la direzione operativa dei collaboratori assegnati all'ufficio;
 - la gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate;
 - il ruolo di responsabile di procedimento, previsto dalla L. 241/1990, nel caso all'ufficio venga assegnata l'istruttoria di procedimenti amministrativi.
- 5. Nelle ipotesi di avvalimento o in quella di diverse forme di collaborazione la convenzione evidenzia le risorse umane disponibili in relazione alle attività da svolgere.

Art. 8 - Durata e recesso

- 1. La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
- 2. È possibile il rinnovo di comune accordo fra le parti.
- 3. È ammesso il recesso delle parti, purché motivato con apposito atto deliberativo e comunicato alla controparte.
- 4. Il recesso avrà decorso dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione.

Art. 9 - Giurisdizione e normativa applicabile

- 1. Le controversie relative alla presente convenzione sono di competenza del Giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs. 104/2010 Codice di giustizia amministrativa.
- 2. Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla L. 56/2014, al D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), in quanto compatibile, e allo Statuto della Città metropolitana di Roma.

Roma, lì	
Letto e sottoscritto per accettazione	
Città metropolitana di Roma Capitale	Il Sindaco
Il Sindaco metropolitano	(Dott.ssa Patrizia Nicolini)
(Prof. Roberto Gualtieri)	